



N° 748 / 09

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI MONZA

Sezione I civile

riunito in camera di consiglio nelle persone dei sottoscritti magistrati:

dott.ssa Patrizia RE	PRESIDENTE
dott.ssa Carmen ARCELLASCHI	GIUDICE rel. est.
dott.ssa Silvia GIANI	GIUDICE

REP 000513

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile di prima istanza nr. 10511/2007 R.G. promossa con atto di citazione notificato in data 20.9.2007 da

IL CASO.it

██████████ - C.F. ██████████

██████████ - C.F. ██████████, rappresentati e difesi dall'avv.

██████████ dall'avv. Luca Ricci e dall'avv. Rocco Pietro Sicari, elettivamente domiciliati presso lo studio del primo in Monza, via V. Emanuele II n. 1, per delega a margine dell'atto di citazione

ATTORI

CONTRO

██████████ s.p.a. - P.I. ██████████ in persona del Presidente del Consiglio di Amministrazione pro tempore, rappresentata e difesa dagli avv. ██████████

del foro di Torino e dall'avv. ██████████ elettivamente domiciliata nello studio di quest'ultima in Monza, via V. ██████████ n. ██████████ per delega in calce all'atto di citazione

██████████ - P.I. ██████████ rappresentata e difesa dall'avv. ██████████ nel cui studio in Monza, via ██████████ nr. ██████████ ha eletto domicilio

CONVENUTI

OGGETTO: NEGOZIAZIONE VALORI MOBILIARI

Il procuratore dell' attrice precisava le conclusioni nell'istanza di fissazione di udienza, come di seguito trascritte. I procuratori dei convenuti depositavano, nel termine di cui all'art. 10 D.L.vo 5/2003, la nota di precisazione delle conclusioni, di seguito trascritte.

proposte e ritenendo specularmente insufficienti quelle delle controparti, intendono investire il Giudice della decisione della controversia.

La presente istanza viene formulata nel rispetto dei termini previsti dall'art. 8 lettera "c" del Digs 17 gennaio 2003 n. 5, in quanto è stato notificato agli esponenti l'ultimo scritto difensivo avversario (al quale non si intende replicare e nel quale i convenuti fissano il termine di 20 giorni per l'eventuale ulteriore memoria difensiva) in data 11 febbraio 2008.

Tanto premesso, i Sigg.ri [redacted] e [redacted], come in atti rappresentati difesi e domiciliati, rassegnano le seguenti

CONCLUSIONI

Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, respinta ogni contraria domanda, istanza, eccezione e deduzione, incluse quelle relative all'asserita carenza di legittimazione passiva, inammissibilità e infondatezza delle domande attoree, assunte le più opportune pronunce condanne e declaratorie del caso, così giudicare:

IL CASO.it

- Nel merito in via principale

1. - accertare e dichiarare la nullità e/o inefficacia del contratto di vendita dei bond Cirio Holding 6,25 di cui in narrativa per difetto di forma, difetto di causa e/o per violazione di norme imperative, o comunque con ogni miglior formula ritenuta dal Tribunale, e, per l'effetto, condannare la Banca [redacted] in solido con la Sig.ra [redacted] alla restituzione in favore

- OMISSIS -

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con atto di citazione notificato in data 20.9.2007, i signori [redacted] e [redacted] [redacted] esponevano che, per circa 20 anni, avevano intrattenuto con [redacted] s.p.a. - fil. di [redacted] rapporti di conto corrente bancario e avevano effettuato investimenti finanziari. Nel corso di tale periodo si era creato tra la banca e i clienti un rapporto di fiducia, scaturito anche da un'amicizia di vecchia data tra la famiglia [redacted] e la signora [redacted], promotore finanziario.

IL CASO.it

[redacted] e i loro familiari venivano seguiti dalla signora [redacted], considerata professionista affidabile ed altamente qualificata, anche in ragione dell'incarico ricoperto di supervisore dei promotori dell'area di [redacted], [redacted] e [redacted].

In virtù di tale rapporto di fiducia, i signori [redacted], [redacted] e i loro familiari, nel 1997, decidevano di affidare a [redacted] s.p.a. la gestione dei propri risparmi, accantonati in una vita di lavoro, attraverso una "gestione patrimoniale [redacted]", che attribuiva alla banca il potere di agire con discrezionalità piena e totale autonomia.

A partire dall'autunno 2001 la gestione patrimoniale iniziava a dare risultati poco incoraggianti e, a giugno 2002, evidenziava una grossa perdita del capitale investito. Per tale motivo, gli attori e i loro familiari, dopo essersi consultati con [redacted], decidevano di uscire dalla gestione patrimoniale e di lasciare sul conto corrente la somma ricavata dal disinvestimento, circa 800.000 euro, con un tasso del 3,25%.

La decisione di disinvestire era dettata dalla volontà di non intaccare ulteriormente il capitale e di poter disporre di una certa liquidità per acquistare un immobile ai figli.

Nel settembre 2002, il signor [redacted] veniva contattato telefonicamente dalla signora [redacted], che gli diceva di aver reperito un investimento consono alle loro esigenze e chiedeva di fissare un appuntamento per poterlo illustrare.

All'incontro, tenutosi il 23.9.2002 presso l'abitazione della famiglia [redacted], presenziavano i signori [redacted], [redacted] e il figlio [redacted].

In quell'occasione la signora [redacted] dichiarava di aver individuato un titolo obbligazionario tranquillo - bond Cirio - con un rendimento 6,25%, scadenza a breve (febbraio 2004), che poteva essere venduto anche prima della scadenza.

Alla richiesta di chiarimenti da parte dei signori [redacted] e [redacted], preoccupati del fatto che l'investimento riguardava circa l'80% dei risparmi accantonati dalla famiglia [redacted], [redacted] li rassicurava sul fatto che il bond proposto era a basso margine di rischio, in quanto emesso da una nota e accreditata azienda operante nel settore alimentare, un settore sicuro in quanto legato alla produzione di beni non voluttuari.

Ad ulteriore conferma della validità del titolo consigliato, la signora [redacted] riferiva agli attori che lei stessa aveva sottoscritto una quantità considerevole di bond Cirio.

Le rassicurazioni ricevute dal promotore finanziario, inducevano gli attori a procedere all'acquisto di bond Cirio H. 6,25% per un importo complessivo, comprensivo di rateo, di euro 614.497,16.

Dato che tale investimento era stato rappresentato come un investimento sicuro a basso rischio, la signora [redacted] convinceva gli attori ad investire, contestualmente, una parte delle somme liquidate dalla gestione patrimoniale, circa il 20%, in azioni della Banca [redacted].

Un mese dopo i signori [redacted] e [redacted] apprendevano, dagli organi di stampa, la grave crisi in cui versava il gruppo Cirio, che portava, di lì a pochi giorni, al cross default.

IL CASO.it

Assumevano gli attori la violazione, da parte della banca dell'art. 21 T.U.F., per non aver fornito le informazioni relative al tipo di investimento e ai rischi connessi e per non aver consegnato il documento sui rischi generali di investimenti in servizi finanziari. La banca, per il tramite di una promotrice finanziaria nella quale gli attori riponevano la massima fiducia, conoscendola da lunga data, aveva proposto loro l'investimento in bond Cirio, prospettandolo come un buon prodotto

finanziario, con un margine di rischio pressochè nullo, non aveva informato gli attori che si trattava di titoli esteri privi di rating, negoziati fuori dai mercati regolamentati ed emessi da una finanziaria lussemburghese.

IL CASO.it

Nella documentazione consegnata dalla banca le obbligazioni venivano indicate con l'abbreviazione "Cirio F.Lux 6,25/04".

Assumevano gli attori che le incomplete e fuorvianti informazioni fornite da [REDACTED] li avevano indotti in errore, ai sensi dell'art. 1429 c.c., in quanto avevano acquistato un titolo diverso da quello rappresentato dalla [REDACTED].

L'operazione di investimento era avvenuta in un momento in cui [REDACTED] s.p.a. e la sua capogruppo [REDACTED] non potevano non sapere della gravissima crisi finanziaria in cui versava il gruppo Cirio, in quanto il notevole indebitamento della Cirio era noto già nel 2000.

Ciò, era emerso dalle dichiarazioni rese dal Presidente del Collegio sindacale della holding del gruppo Cirio, dott. Conciato e dall'amministratore delegato di UBM nel procedimento penale instaurato in seguito al default del gruppo Cirio.

Tra l'altro, [REDACTED] s.p.a., in ragione dell'appartenenza al gruppo [REDACTED], principale finanziatore del gruppo Cirio a partire dal 2000, era a conoscenza o, almeno doveva esserlo, di informazioni privilegiate.

Dalla relazione redatta dagli ispettori della Banca d'Italia emergeva che la capogruppo [REDACTED] aveva ridotto in massima parte l'esposizione nei confronti del gruppo Cirio, di circa l'80% in due anni dal 2000 al 2002 e ciò, era avvenuto grazie alle varie emissioni obbligazionarie. Dalla stessa relazione, emergeva che, più di un anno prima della sottoscrizione in questione, la banca aveva assegnato al gruppo Cirio il rating "BB" (speculative grade). Sin dal febbraio 2001 [REDACTED] attribuiva al gruppo Cirio Holding s.p.a. il rating "CCC" (doc. 18 di parte attrice pag. 48 e 51).

Nell'Offering Circular relativa all'obbligazione per cui è causa veniva evidenziato l'elevato indebitamento del gruppo Cirio verso il sistema bancario, l'assenza di rating, il rischio di liquidità, i rischi connessi agli esiti di procedimenti giudiziari ed amministrativi pendenti a carico dell'azionista di maggioranza Sergio Cragnotti, i rischi connessi alle politiche strategiche del gruppo, i rischi connessi alla peculiarità del settore agroalimentare.

Assumevano gli attori la violazione dell'art. 21 T.U.F. anche per il fatto che la [REDACTED] s.p.a. non disponeva di procedure idonee a garantire l'efficiente, corretta e ordinata prestazione dei servizi di negoziazione in conto proprio, come accertato in sede ispettiva.

Gli attori contestavano alla banca anche la **violazione dell'art. 29 del regolamento Consob** per aver posto in essere un'operazione non adeguata per l'investitore senza la preventiva specifica informazione per iscritto.

A tal proposito, ritenevano che la dicitura "operazione inadeguata" sull'ordine di acquisto non assumeva alcun rilevanza, allegando che l'ordine era stato sottoscritto in bianco e, successivamente, riempito dalla signora [REDACTED]. In ogni caso, non erano state specificatamente indicate le ragioni per le quali era stata ravvisata dalla banca l'inadeguatezza dell'operazione.

Gli attori contestavano, altresì, la **violazione dell'art. 27 reg. Consob**, per aver posto in essere un'operazione in conflitto di interessi, senza la preventiva informazione per iscritto. Il conflitto di interessi derivava dal fatto che [REDACTED] s.p.a. deteneva il titolo nel proprio portafoglio e faceva parte del gruppo [REDACTED], nei cui confronti la Cirio aveva una rilevante esposizione debitoria.

Ciò premesso, convenivano in giudizio la banca, chiedendo pronunciarsi la nullità dei contratti conclusi dall'attrice, in via subordinata l'annullabilità per dolo, ovvero per errore o per violazione degli artt. 1394 e 1395 c.c. o la risoluzione dei contratti per violazione degli obblighi informativi, della normativa in tema di conflitto di interessi e per non aver segnalato l'inadeguatezza delle operazioni. Chiedevano, quindi, il risarcimento dei danni patiti.

IL CASO.it

Si costituiva in giudizio la convenuta [REDACTED] s.p.a., assumendo che il rapporto di investimento con gli attori era iniziato nel 1984, quando avevano concluso, per il tramite della promotrice finanziaria [REDACTED], la loro prima lettera di mandato per la sottoscrizione di programmi di accumulazione in quote di un fondo comune di investimento mobiliare [REDACTED]

IL CASO.it

per un ammontare iniziale di L. 72.000.000.

In data 8.1.1990 gli attori avevano sottoscritto quote del fondo comune [redacted] con un conferimento di Lit. 100.000.000.

Successivamente, avevano sottoscritto il cd. contratto-quadro, prodotto sub doc. 5 di parte convenuta.

Gli attori e i figli avevano, poi, sottoscritto altre quote di fondi comuni, meglio descritti a pag. 12 e 13 della comparsa.

In data 17.10.1997 tutti e quattro i componenti la famiglia [redacted] conferivano a [redacted] mandato per la gestione di un capitale iniziale di Lit. 1.050 milioni, al quale seguivano altri versamenti di Lit. 61 milioni, di lit. 380 milioni e di lit. 300 milioni.

Nel luglio 2002 il dott. [redacted] disponeva la liquidazione integrale della gestione, ordinando l'accredito della liquidità sul c/c ordinario e interpellava la signora [redacted], per procedere ad un nuovo investimento.

La signora [redacted] suggeriva la sottoscrizione di una polizza [redacted], che non incontrava il placet del dott. [redacted], il quale si diceva interessato a prodotti che offrirono rendimenti periodici certi e superiori a quelli dei titoli del debito pubblico.

Nel corso di un incontro con i signori [redacted] e [redacted], la signora [redacted] proponeva loro alcuni titoli, tra i quali quelli emessi dalle società del gruppo Cirio. Nei giorni immediatamente precedenti l'incontro del 14.9.2002 il quotidiano finanziario "Il Sole 24 Ore" aveva pubblicato la notizia che la Cirio Finanziaria aveva chiuso il primo semestre 2002 con un utile netto positivo di 25,2 milioni, il fatturato in aumento del 7,8% ed era sceso l'indebitamento netto a 672,7 milioni.

La promotrice finanziaria aveva informato gli attori delle caratteristiche del titolo, sottolineando i rischi connessi in un investimento in obbligazioni emesse da un soggetto privato, quotate alla Borsa del Lussemburgo e prive di rating, specificando che, ad un maggior rendimento, corrisponde un rischio maggiore.

La signora [redacted] riusciva solo a convincere il dott. [redacted] a diversificare, almeno in parte, l'investimento, sicché gli attori si determinavano ad acquistare, contestualmente, anche azioni della Banca [redacted] da loro individuate.

Raggiunta l'intesa sulla destinazione delle somme e vista anche l'ingente dimensione dell'investimento, il dott. [redacted] e la signora [redacted] concordavano di incontrarsi direttamente presso la filiale di [redacted] della banca.

Il 24.9.1992 il dott. [redacted] si recava presso gli uffici della [redacted] s.p.a., dove incontrava la signora [redacted], unitamente al suo superiore gerarchico [redacted] e gli addetti alla negoziazione titoli [redacted] e [redacted].

Alla presenza di tutte e quattro le menzionate persone, la promotrice rinnovava al dott. [redacted] le sue perplessità in ordine ad una sottoscrizione di tali dimensioni, dopo di che il cliente sottoscriveva l'apposito modulo di ordine di acquisto in strumenti finanziari.

Una volta firmato, il modulo veniva immediatamente consegnato ai signori [redacted] e [redacted] che provvedevano all'inoltro (l'istituto di credito non disponeva delle obbligazioni in oggetto) e il dott. [redacted] attendeva nel salottino della banca che l'operazione fosse eseguita.

Assunse la convenuta che, sebbene l'investimento non si appalesasse inadeguato per tipologia, oggetto, frequenza o dimensioni, essendo in linea con i pregressi investimenti della famiglia [redacted], ciò non di meno era stata ribadita al dott. [redacted] la rischiosità dell'investimento e richiesta una seconda firma in calce al modulo d'ordine, con la quale dichiarava espressamente che "con riferimento a quanto da Voi precisatomi circa l'ordine di cui sopra, chiedo che l'operazione stessa venga comunque effettuata".

La [redacted] s.p.a. aveva acquistato i titoli da [redacted] e addebitato l'importo di euro 614.497,16 sul c/c degli attori.

IL CASO.it

La convenuta contestava l'esistenza del conflitto di interessi, evidenziando di non avere mai operato in qualità di Lead Manager o Co-manager rispetto alle emissioni obbligazionarie in questione e di

non avere mai intrattenuto alcun tipo di rapporto con le società del gruppo Cirio. Non deteneva nel proprio portafoglio le obbligazioni oggetto del presente giudizio. Contestava la legittimazione processuale passiva, in quanto la [redacted] s.p.a. non era parte venditrice nel rapporto controverso.

Contestava l'ammissibilità delle azioni di nullità e annullabilità.

IL CASO.it

Assumeva di non essere tenuta a prestare gli obblighi informativi nel caso di specie, per la veste di operatore qualificato ricoperta dal dott. [redacted], che era stato membro del Consiglio di amministrazione e componente del comitato esecutivo della Banca [redacted] e direttore finanziario delle società [redacted] s.p.a. e [redacted] s.p.a.

In ogni caso, [redacted] s.p.a. aveva assolto ai propri obblighi informativi in base ai dati che le erano disponibili e il dott. [redacted] aveva sottoscritto la clausola di inadeguatezza.

Chiedeva il rigetto di tutte le domande.

Si costituiva in giudizio [redacted], chiedendo il rigetto delle domande proposte nei suoi confronti.

Depositata le memorie difensive, parte attrice chiedeva la fissazione dell'udienza collegiale, ai sensi dell'art. 8 l. citata.

Con il decreto di fissazione di udienza, il Giudice relatore disponeva la comparizione delle parti per il tentativo di conciliazione, ai sensi dell'art. 12 l. citata.

Esperito inutilmente il tentativo di conciliazione, all'esito dell'interrogatorio libero delle parti il Collegio si riservava di provvedere.

MOTIVI DELLA DECISIONE

All'esito delle dichiarazioni che il dott. [redacted] e la signora [redacted] hanno reso in sede di interrogatorio libero all'udienza collegiale del 29.1.2009, il Collegio ritiene di poter disporre di elementi sufficienti ai fini della decisione e di non dar corso all'istruttoria richiesta, per i motivi che verranno esposti nel prosieguo.

Dalle predette dichiarazioni è emerso che l'ordine, prodotto sub doc. 2 di parte attrice e doc. 18 di parte convenuta, è stato sottoscritto dal dott. [redacted] presso la propria abitazione, dove la signora [redacted] si era recata proprio per discutere delle varie ipotesi di investimento della liquidità ricavata dal disinvestimento della gestione patrimoniale (euro 817.951,90).

Tale circostanza è del tutto pacifica.

Nel corso di tale incontro, presso l'abitazione degli attori, la signora [redacted] ha inizialmente prospettato loro la possibilità di investire l'ingente somma in una polizza [redacted].

Il dott. [redacted] non ha accettato tale proposta, in quanto voleva un investimento a breve, secondo quanto espressamente dichiarato dalla signora [redacted] all'udienza.

A quel punto, la signora [redacted] ha proposto agli attori una serie di corporate, tra le quali figuravano le obbligazioni Cirio, suggerendo di diversificare l'investimento in vari corporate.

La signora [redacted] ha dichiarato avanti il Collegio: "Io non ero a conoscenza della situazione Cirio, tant'è che ne avevo anch'io nel portafoglio. Io dissi che Cirio era un'industria e che era un titolo sicuro come Impregilo. Dissi che era un'operazione a breve e che i rischi di fallimento erano scarsi. Avevano pubblicato un articolo su "Il Sole 24ore" nel quale si diceva che i bilanci erano migliorati nel settembre 2002.

L'unica parte in bianco, del modulo che ho fatto firmare, era quella relativa al prezzo...

Nel corso dell'incontro non abbiamo parlato della sede dell'emittente.

... (Il dott. [redacted]) mi ha chiesto il rating del titolo e io gli ho detto che non lo conoscevo e non sapevo dopo trovarlo".

IL CASO.it

Le dichiarazioni rese dalla signora [redacted], fatta eccezione per quanto si dirà poi in relazione alla clausola di inadeguatezza, concordano sostanzialmente con quanto dichiarato dal dott. [redacted] avanti il Collegio.

Il dott. [redacted] ha dichiarato che i bond Cirio gli sono stati proposti dalla signora [redacted], che l'ha presentato come un titolo emesso da una nota industria alimentare, un titolo sicuro e non ha menzionato il fatto che fosse emesso da una società lussemburghese.

Il dott. [REDACTED] ha dichiarato che, quando ha apposto la doppia sottoscrizione sull'ordine di acquisto, non era stata barrata la casella relativa all'operazione inadeguata, circostanza contestata dalla convenuta [REDACTED], che assume che la crocetta è stata apposta prima della sottoscrizione dell'ordine da parte del dott. [REDACTED].

IL CASO.it

Il Collegio ritiene di non ammettere la prova orale dedotta dagli attori, diretta a provare che il signor [REDACTED] avrebbe sottoscritto un ordine in bianco senza che fosse compilato, in quanto i capitoli 16 e 17 sono alquanto generici. Inoltre, non è contestato che, il giorno dopo l'accesso della signora [REDACTED] presso la sua abitazione, il signor [REDACTED] si sia recato in banca per dar corso all'ordine. Per tale motivo, non si comprende in cosa consterebbe la contestazione di abusivo riempimento.

E' documentalmente provato e non contestato che il dott. [REDACTED] ha apposto la duplice sottoscrizione in calce al documento di acquisto. La seconda sottoscrizione è stata apposta di seguito alla seguente dicitura: "con riferimento a quanto da Voi precisatomi circa l'ordine di cui sopra, chiedo che l'operazione stessa venga comunque effettuata".

Le dichiarazioni rese dalla signora [REDACTED] in sede di interrogatorio libero consentono di ricostruire le circostanze che hanno preceduto la sottoscrizione dell'ordine di acquisto.

La signora [REDACTED] ha proposto agli attori il titolo oggetto del presente giudizio, nell'ambito di altre obbligazioni corporate, rappresentandolo come un titolo con un margine di rischio scarso, in quanto emesso da una nota industria alimentare, i cui rischi di fallimento erano scarsi.

Pertanto, la signora [REDACTED] non ha rappresentato tale investimento come inadeguato per oggetto, alla luce delle dichiarazioni rese e di quanto affermato dalla convenuta [REDACTED] s.p.a. nei propri scritti difensivi, laddove si legge a pag. 17 della comparsa di costituzione, che l'investimento era in linea con i pregressi investimenti della famiglia [REDACTED].

Sulla base delle dichiarazioni rese dalla signora [REDACTED], precisamente del fatto che lei ha proposto agli attori di diversificare l'investimento in più corporate, si deve ritenere che l'operazione sia stata segnalata come "inadeguata" per dimensioni.

Laddove, infatti, l'operatore, nel caso di specie la promotrice finanziaria, illustri il titolo come emesso da una solida industria alimentare, con scarsi rischi di fallimento, senza indicare il rating, non può certo affermarsi che abbia segnalato l'operazione come inadeguata per oggetto.

Il Collegio ritiene di non ammettere le prove orali dedotti dalla banca, in quanto dalle dichiarazioni rese dalla signora [REDACTED] emerge che l'ordine di acquisto è stato sottoscritto presso l'abitazione degli attori, presenti unitamente al figlio [REDACTED] e alla stessa [REDACTED].

La signora [REDACTED] non si è recata presso la loro abitazione per una mera formalità, avendo le parti già individuato il titolo da acquistare, ma per discutere delle varie possibilità di investimento. Una volta escluso l'acquisto di una polizza [REDACTED], la signora [REDACTED] ha proposto una serie di corporate, tra i quali il bond Cirio in questione. La signora [REDACTED] non ha accennato ad incontri tra lei, il dott. [REDACTED] e il signor [REDACTED] nei giorni precedenti l'acquisto del bond oggetto del presente giudizio, nel corso dei quali il dott. [REDACTED] sarebbe stato informato della rischiosità del titolo Cirio. Tali circostanze, oltre ad essere sfornite di qualsiasi riscontro, sono smentite dalle dichiarazioni rese in sede di interrogatorio libero dalla signora [REDACTED] e dalle concrete modalità di conclusione dell'ordine. Se il titolo Cirio fosse già stato individuato nei giorni precedenti l'acquisto, tanto da indurre la promotrice finanziaria e il signor [REDACTED] ad illustrare al dott. [REDACTED] le caratteristiche del medesimo e la rischiosità connessa, non v'era motivo alcuno per indurre la signora [REDACTED] a recarsi presso l'abitazione dei signori [REDACTED], illustrando la polizza [REDACTED] e tutta una serie di corporate.

In ogni caso, i capitoli sono generici, privi di alcun concreto riferimento di tempo e di luogo, non essendo precisato neppure dove si sarebbero svolti tali colloqui, il che preclude agli attori la deduzione di prova contraria.

IL CASO.it

Da ultimo, pare anche difficilmente credibile che, laddove fosse stato rappresentato al dott. [REDACTED] che Cirio Holding Luxembourg sa apparteneva ad un gruppo societario gravato da linee di debito

verso il sistema bancario italiano che potevano essere revocato in qualsiasi momento, il dott. [redacted] avrebbe investito nel titolo la rilevante somma che, poi, ha investito.

Ciò premesso, va ritenuto che l'informazione che la signora [redacted] ha fornito era del tutto carente, oltre che fuorviante.

IL CASO.it

La signora [redacted] ha dichiarato che il titolo era emesso da una società che operava nel settore alimentare, mentre il titolo era emesso dalla finanziaria con sede in Lussemburgo, circostanza a cui non ha minimamente accennato, come ammesso in sede di interrogatorio libero.

Trattasi di circostanza rilevante, in quanto, altro è che il titolo sia emesso da una società che svolge un'attività in un settore non soggetto a rischi particolari, altro è che il titolo sia emesso da una società che svolge solo attività finanziaria, come tale soggetta a rischi ben più alti.

La signora [redacted] ha dichiarato che non conosceva il rating e non sapeva neppure dove trovarlo (infatti si trattava di obbligazioni prive di rating) e di aver letto sul "Il Sole 24Ore", nel mese di settembre 2002, che i bilanci della Cirio erano migliorati.

A parte la considerazione che il miglioramento in questione in inseriva in un contesto di forte indebitamento e significava solo una riduzione di tale indebitamento, appare gravemente censurabile che una promotrice finanziaria tragga le proprie (scarse) conoscenze su di un titolo dalla mera lettura di un quotidiano, sebbene autorevole come quello citato.

In base alle dichiarazioni rese avanti il Collegio, la signora [redacted] ha mostrato di non essere a conoscenza delle più elementari informazioni che un addetto all'ufficio titoli di una banca ovvero una promotrice finanziaria devono avere. Ha fornito informazioni distorte e fuorvianti, circa l'emittente, circa la solidità del gruppo (il fatto che un bilancio sia migliorato perché è diminuito l'indebitamento non denota certo una solidità del titolo nei termini in cui è stata prospettata).

La signora [redacted] non era neppure a conoscenza del fatto che il titolo era privo di rating.

Nell'Offering Circular relativa alle obbligazioni in oggetto, prodotta sub doc. 12 di parte attrice, era evidenziato l'elevato indebitamento del gruppo.

Dalla relazione redatta dagli ispettori della Banca d'Italia emerge che la capogruppo [redacted] aveva ridotto in massima parte l'esposizione nei confronti del gruppo Cirio, di circa l'80% in due anni dal 2000 al 2002 e ciò era avvenuto contestualmente alle varie emissioni obbligazionarie, tra cui quella in oggetto. Dalla stessa relazione emerge che, più di un anno prima della sottoscrizione in questione, la banca aveva assegnato al gruppo Cirio il rating "BB" (speculative grade). Sin dal febbraio 2001, [redacted] attribuiva al gruppo Cirio Holding s.p.a. il rating "CCC" (doc. 18 di parte attrice pag. 48 e 51).

Tali informazioni potevano essere acquisite dalla [redacted] s.p.a., se già non le conosceva, con una certa facilità, trattandosi di banca del gruppo [redacted].

Nel caso di specie, agli attori è stata fornita un'informativa del tutto fuorviante.

Quanto all'eccezione di parte convenuta, secondo la quale la banca era esonerata dall'obbligo di fornire informazioni al dott. [redacted], trattandosi di operatore qualificato, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 31, comma 2 reg. Intermediari e dall'art. 1 D.M. 11.11.1998 n. 468, tale eccezione non è condivisibile.

L'art. 31 delibera Consob 1.7.1998 n. 11522 esclude l'applicazione degli artt. 27, 28, 29 (e altre) nei rapporti tra intermediari autorizzati e operatori qualificati.

IL CASO.it

Per operatori qualificati, la norma in esame, al comma 2, ricomprende tra gli altri, le persone fisiche che documentino il possesso dei requisiti di professionalità stabiliti dal T.U. per i soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, direzione e controllo presso società di intermediazione mobiliare, le fondazioni bancarie, nonché ogni società o persona giuridica in possesso di una specifica competenza ed esperienza in materia di operazioni in strumenti finanziari espressamente dichiarate per iscritto dal legale rappresentante.

Il dott. [redacted] aveva ricoperto, prima dei fatti per cui è causa, l'incarico di membro del Consiglio di Amministrazione e componente del comitato esecutivo nella Banca [redacted] carica cessata a far tempo dal [redacted]

All'epoca dei fatti era dipendente della [redacted] s.p.a., società operante nel settore dell'arredamento. Pertanto, alla data dei fatti per cui è causa il dr. [redacted] non poteva considerarsi "operatore qualificato" e non si era neppure presentato come tale, il che esclude l'applicabilità dell'art. 31 delibera Consob.

Ciò premesso e rilevato che, alla data di acquisto delle obbligazioni per cui è causa, gli attori avevano sottoscritto il contratto-quadro (doc. 5 di parte convenuta), è ravvisabile, nel caso di specie, la violazione, da parte di [redacted] s.p.a., dell'art. 21 T.U.F. e dell'art. 28 reg. Consob per non aver fornito agli attori informazioni adeguate sulla natura, sui rischi e sulle implicazioni della specifica operazione, la cui conoscenza era necessaria per effettuare consapevoli scelte di investimento o disinvestimento.

IL CASO.it

Come già esposto, la signora [redacted] ha fornito agli attori informazioni erranee (per esempio circa l'ente emittente, che non era la Cirio industria alimentare, bensì la società finanziaria Cirio Finance con sede in Lussemburgo), ha prospettato il titolo come un investimento a basso rischio, in quanto, a suo dire, il rischio di fallimento era scarso e ciò in una situazione di elevato indebitamento della società, menzionato già nell'Offering Circular. Se anche il quotidiano economico "Il Sole24 ore" ha pubblicato, nel mese di settembre 2002, la notizia che i bilanci della società erano migliorati, è anche vero che permaneva un indebitamento elevato, il che non deponeva per un titolo a basso rischio. Ciò è confermato dal fatto che, in data 21.2.2001, la banca [redacted], in occasione di una proposta di fido esaminata dal Comitato Crediti, aveva attribuito al gruppo Cirio Holding s.p.a. il rating "CCC", cioè un giudizio "speculative grade" che, nella scala Standard & Poor's è indice di "vulnerabilità e dipendenza da favorevoli condizioni economiche, finanziarie e settoriali per far fronte alle proprie obbligazioni finanziarie", secondo quanto rilevato all'esito della verifica ispettiva su [redacted] s.p.a. dall'Ufficio Vigilanza Consob (doc. 18 di parte attrice - pag. 51). Da tale relazione, si evince che [redacted] aveva finanziato società del gruppo Cirio nel triennio 2000-2002 per importi che variano da un massimo di euro 100.577.399 (raggiunto al 30.11.2000) ad un minimo di euro 23.371.394 al 31.10.2002. La rilevante diminuzione dell'esposizione del gruppo Cirio verso [redacted] è avvenuta contestualmente all'emissione delle obbligazioni Cirio s.p.a. 8% e Cirio Holding 6,25%, che sono state collocate presso la clientela retail (scheda n. 9: [redacted] - pag. 2 e 3).

A prescindere da qualsiasi valutazione sulle modalità di operazione, va sottolineato che [redacted] s.p.a. è società del gruppo [redacted] e, come tale, poteva agevolmente acquisire informazioni privilegiate sulla situazione del gruppo Cirio.

Nel caso di specie, la promotrice finanziaria ha mostrato di non essere per nulla informata del prodotto che stava collocando, motivo per cui ha fornito agli attori informazioni del tutto erranee e, comunque, fuorvianti per le ragioni già esposte.

Alla luce di quanto esposto, può ritenersi che la signora [redacted] abbia solo consigliato gli attori di diversificare gli investimenti e la clausola di inadeguatezza, sottoscritta dal dott. [redacted], si riferisce ad un'operazione non adeguata per dimensioni. **IL CASO.it**

Il Collegio non intende contestare la validità della sottoscrizione relativa all'inadeguatezza dell'acquisto ma, alla luce della genericità della clausola prestampata, deve interpretarne la portata sulla base delle informazioni rese dalla signora [redacted].

Sebbene si tratti di dichiarazioni rese in sede di interrogatorio libero, non si può prescindere dalle stesse, anche perchè l'ordine è stato sottoscritto presso l'abitazione degli attori, per il tramite della promotrice finanziaria, unico funzionario della banca presente alla sottoscrizione.

In considerazione del fatto che l'acquisto è avvenuto in una situazione di carenza di informazioni rilevanti nei termini già esposti, va affermata la responsabilità della [redacted] s.p.a. per violazione dell'art. 21 T.U.F. e 26 reg. Consob.

L'operato della signora [redacted] è, infatti, direttamente riferibile a [redacted] s.p.a. ed ha avuto un'incidenza determinante nella scelta del tipo di investimento da parte degli attori.

D'altro canto, il Collegio ritiene che sia ravvisabile un concorso di colpa in capo agli attori, ai sensi dell'art. 1227, I comma, c.c., per aver investito una somma così rilevante, pari all'80% della loro

liquidità, in un unico titolo, disattendendo un principio fondamentale in materia di investimenti finanziari, la diversificazione degli investimenti al fine di operare il riparto del rischio. Con la sottoscrizione della clausola di inadeguatezza, deve ritenersi che gli attori siano stati resi edotti dell'inadeguatezza per dimensioni. La signora [REDACTED] ha dichiarato di averli informati circa l'opportunità di diversificare gli investimenti.

Pertanto, merita accoglimento la domanda di risarcimento dei danni patiti dagli attori, mentre non può essere accolta la domanda di risoluzione del contratto.

Il danno complessivamente patito dagli attori è pari alla perdita della somma investita (euro 614.497,16), in quanto le obbligazioni oggetto del presente giudizio sono prive di valore di mercato. Essendo ravvisabile un concorso di colpa, che si ritiene di porre a carico degli attori nella misura del 50%, [REDACTED] s.p.a. deve essere condannata a risarcire il danno nella misura del 50%, pari a euro 307.248,58.

IL CASO.it

Su tale somma sono dovuti gli interessi legali, dalla data della domanda al saldo effettivo.

La domanda proposta dagli attori nei confronti della signora [REDACTED], quale promotrice finanziaria, deve essere rigettata, avendo agito per conto della banca, alla quale va addebitata la responsabilità della condotta colposa del proprio funzionario, ai sensi dell'art. 1228 c.c., per aver destinato all'incarico di promotrice finanziaria una persona che non era informata in alcun modo sul prodotto finanziario che ha proposto.

In considerazione dei motivi della decisione, si ritiene di condannare la convenuta [REDACTED] s.p.a. a rimborsare agli attori il 50% delle spese del presente giudizio, liquidate come in dispositivo, ai sensi dell'art. 91 c.p.c., dichiarando compensato tra le parti il residuo importo.

P.Q.M.

Il Tribunale di Monza, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da [REDACTED] e [REDACTED] nei confronti di [REDACTED] s.p.a., come sopra rappresentata e di [REDACTED], così provvede:

- 1) Ritenuto l'inadempimento di [REDACTED] s.p.a. e il concorso del fatto colposo di parte attrice nella misura del 50%, condanna [REDACTED] s.p.a. a risarcire il danno patito dagli attori nella misura di euro 307.248,58 oltre interessi legali dalla data della domanda al saldo effettivo;
- 2) Rigetta la domanda nei confronti di [REDACTED];
- 3) Condanna [REDACTED] s.p.a. a rimborsare agli attori il 50% delle spese del presente giudizio, che liquida nella misura già ridotta di euro 600 per spese esenti, euro 1.189 per diritti, euro 5.000 per onorari, oltre spese generali (12,50 % su diritti e onorari), IVA e 2%, dichiarando compensato il residuo importo tra le parti.

Così deciso in Monza il 29 gennaio 2009

IL GIUDICE rel. est.

Dr. Carmen Arcebaschi

Carmen Arcebaschi

IL PRESIDENTE

dr. Patrizia RE

Patrizia RE

IL CANCELLIERE C1
Margherita CRIPPA

Margherita CRIPPA

